

Delibera n. 12/2018

Procedimento avviato con delibera n. 117/2017 nei confronti di Trenitalia S.p.A. - Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 70/2014 recante *"Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"* e chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta per le violazioni degli articoli 9, paragrafo 5, e 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007.

L'Autorità, nella sua riunione dell'8 febbraio 2018

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, recante *"Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e s.m.i.;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
- VISTO** il reclamo presentato all'Autorità, in data 7 febbraio 2017 (prot. ART 755/2017, in pari data), dalla sig.ra Siriana Caniggia, con cui la stessa lamentava l'addebito di una multa, oltre al prezzo del biglietto, in quanto il giorno 6 ottobre 2016, essendosi recata alla stazione di Fiera di Roma alle ore 19:30 per prendere il treno per Roma Trastevere, non aveva potuto acquistare il titolo di viaggio per assenza di biglietteria o distributori automatici funzionanti e punti di vendita alternativi. Era pertanto salita in treno senza biglietto e, dopo aver cercato inutilmente il controllore, questi era sopraggiunto redigendo un verbale e richiedendo il pagamento di una multa di

50 Euro oltre al costo del biglietto, pari a 1 Euro; l'utente lamentava altresì la mancata risposta al suo reclamo di prima istanza;

VISTA la delibera n. 117/2017 del 21 settembre 2017 (notificata con nota prot. 6727/2017, il 22 settembre 2017) con la quale si avviava, nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito Trenitalia), un procedimento, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 70/2014, e degli articoli 9, paragrafo 5, e 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1371/2007;

VISTA la memoria difensiva di Trenitalia del 23 ottobre 2017, acquisita al prot. ART 7771/2017 in data 24 ottobre 2017, nella quale, dopo aver premesso di voler procedere al pagamento in misura ridotta per le violazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, e all'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, si osservava, con riferimento alla violazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 70/2014, che *"(...) nella specie non ricorre uno dei casi già esaminati dall'Autorità (e che presuppongono una valutazione dell'ampiezza del concetto di "prossimità" tra punti vendita e stazione di partenza), in cui il Capotreno – informato del mancato possesso del biglietto all'atto della salita a bordo treno – ha applicato, al prezzo del biglietto, il sovrapprezzo di 5 euro: casi questi, in cui, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 70/2014, il sovrapprezzo può essere legittimamente applicato sempreché i punti vendita siano considerabili, quantomeno, prossimi alla stazione di partenza. Nel caso di specie, invece, tale profilo deve rimanere completamente estraneo ai fini della valutazione della correttezza dell'operato di Trenitalia. Difatti, il passeggero è incorso in una violazione delle Condizioni Generali di Trasporto che assume portata pregiudiziale e, di per sé, assorbente rispetto alla verifica della presenza o meno di punti vendita in prossimità della stazione. (...) Nel caso di specie, ove, così come previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto, la passeggera avesse provveduto ad avvertire il Capotreno all'atto della salita, non le sarebbe stata applicata la sovrattassa di 50 euro"*;

VISTE le richieste di informazioni inviate, in considerazione della necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, rispettivamente: ad ATAC S.p.A. (prot. ART 9244/2017 del 6 dicembre 2017) ed il relativo riscontro (prot. ART. 115/2018 del 9 gennaio 2018); a Trenitalia (prot. ART 9588/2017 del 19 dicembre 2017) ed il relativo riscontro (prot. ART 547/2018 del 22 gennaio 2018);

VISTA la comunicazione di Trenitalia del 10 novembre 2017, acquisita al protocollo dell'Autorità in data 5 gennaio 2018 (prot. ART 61/2018), in merito all'avvenuto pagamento in misura ridotta delle sanzioni relative alle violazioni di cui agli articoli 9, paragrafo 5, e 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, per un importo complessivo di euro 1.999,99;

RILEVATO che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

- CONSIDERATO** che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 117/2017 limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 9, paragrafo 5, e 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- CONSIDERATO** che è stata altresì portata a termine l'istruttoria del procedimento relativamente alla violazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 70/2014;
- VISTA** la documentazione istruttoria, ed in particolare gli atti trasmessi dal responsabile dell'Ufficio competente ai sensi dell'art. 9 del regolamento sanzionatorio;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria ed in particolare che:
1. l'articolo 10, del decreto legislativo n. 70/2014 (*"Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti"*), al comma 4, dispone che *"qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro"*;
 2. pur nell'ambito dell'autonomia lasciata all'impresa dal dettato normativo, la condotta di Trenitalia risulta in violazione dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014, sopracitato. La norma, infatti, in presenza di determinati presupposti, permette al vettore di decidere la modalità di vendita dei biglietti, prima o dopo la salita sul treno, ma in tale ultima ipotesi: i) senza sovrapprezzo *"comunque denominato"* e ii) senza condizionare l'obbligo in capo al vettore a particolari condotte del passeggero. In caso di vendita a terra, è possibile optare per la fornitura del servizio in questione in stazione (biglietterie o distributori automatici), oppure procedere con l'erogazione in prossimità della stessa; anche la prossimità non è definita dal dettato normativo, lasciando all'impresa margini decisionali in corrispondenza della fattispecie concreta. Una volta optato per la soluzione della prossimità, non può però trascurarsi che il legislatore, nel fare riferimento alla disponibilità di biglietti *"nella stazione di partenza o in prossimità della stessa"* (articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014), fornisce un'indicazione di tendenziale fungibilità del servizio di vendita in stazione o all'esterno della stessa. Ad ogni modo, la decisione di collocare il servizio di vendita dei biglietti in prossimità della stazione non può risultare irragionevolmente pregiudicante delle esigenze di ampia accessibilità e facilità di fruizione nei confronti dell'utenza che si avvale del servizio pubblico di trasporto ferroviario;
 3. nel caso di specie, le rivenditorie autorizzate da Trenitalia alla vendita di titoli di viaggio risultano collocate ad una distanza palesemente irragionevole dalla

stazione di Fiera di Roma. Infatti, la stazione in questione – sprovvista di biglietterie e emettitrici automatiche - risultava servita da esercizi commerciali, aderenti alla rete di vendita di Trenitalia, a una distanza minima di 1900-2000 metri (a seconda dell'orario di apertura dell'esercizio) dalla stazione (nota Trenitalia, prot. ART 547/2018, e informativa Trenitalia "Stazione di Fiera di Roma", in prot. ART 1664/2017). Inoltre, l'emettitrice automatica di biglietti integrati "metrebus" dell'ATAC più vicina, da un lato, si trova ad una significativa distanza, di circa 650-700 metri, dalla stazione ferroviaria (nota Trenitalia, prot. ART 2312/2017, e nota ATAC S.p.A., prot. ART. 115/2018); dall'altro, *"è accessibile esclusivamente da coloro che si trovano all'interno dell'area fieristica, delimitata da cancelli perimetrali, in occasione di congressi, fiere, convegni e, in generale, di eventi"* (nota ATAC S.p.A., prot. ART. 115/2018). Tale ultimo punto vendita, peraltro, così come il successivo punto vendita più vicino alla stazione (a circa 950 metri: prot. ART 2312/2017) non risultava oggetto di informativa ai passeggeri, oltre che da parte di Trenitalia (informativa Trenitalia "Stazione di Fiera di Roma", prot. ART 1664/2017), neanche da parte di ATAC (nota ATAC S.p.A., prot. ART. 115/2018). In considerazione di ciò, non può certo ritenersi integrato il concetto di *"prossimità"* dei punti vendita, in termini di fungibilità del servizio, alla stazione ferroviaria di Fiera di Roma e dunque non è ammissibile la richiesta al passeggero di sovrapprezzo *"comunque denominato"* (articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014) nel rilasciare il biglietto a bordo treno;

4. peraltro, anche l'interpretazione fornita da Trenitalia dell'articolo 10, del decreto legislativo n. 70/2014 - pregiudizialmente condizionata, a suo dire, dalla previsione contenuta nelle condizioni generali di trasporto del Vettore stesso, relativa al preventivo avviso da parte del passeggero al capotreno (prot. ART 7771/2017) - oltre a non trovare ancoraggio nel menzionato articolo 10, del decreto legislativo n. 70/2014: si fonda su una rappresentazione dei fatti divergente rispetto a quella fornita dalla passeggera, che dichiara di aver tentato di avvisare preventivamente il personale Trenitalia (prot. ART 755/2017 del 7 febbraio 2017); ad ogni modo, anche nell'ipotesi di preventivo avviso del capotreno da parte dei passeggeri, presso la stazione di Fiera di Roma, come previsto nell'apposita informativa Trenitalia (prot. ART 1664/2017) e dichiarato dallo stesso Vettore (con riferimento al viaggio interessato dal reclamo, all'intera giornata del 6 ottobre 2016 e all'intero mese di ottobre 2016: prot. ART 547/2018), era richiesto il pagamento di un sovrapprezzo di 5 euro, pur non essendovi la possibilità di acquisto dei biglietti prima della salita sul treno;

RITENUTO

pertanto, di accertare la violazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 70/2014, nei confronti di Trenitalia S.p.A., e di procedere all'irrogazione della sanzione ivi prevista per un importo compreso tra euro 1.000,00 (mille/00) e euro 5.000,00 (cinquemila/00);

CONSIDERATO altresì, quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e, in particolare, che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare a Trenitalia S.p.A. per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 129/2015 *"nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati"*;
2. per quanto attiene alla gravità della violazione, viene in rilievo la significativa difformità dal dato normativo con riferimento alla distanza delle biglietterie e al sovrapprezzo;
3. per quanto attiene alla reiterazione della violazione, risulta un precedente a carico di Trenitalia S.p.A. (delibera n. 25/2017 del 23 febbraio 2017);
4. pur non risultando azioni specifiche poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione accertata, si rileva che Trenitalia S.p.A. ha provveduto ad installare, nel mese di agosto 2017, una emettitrice *self service* di biglietti presso la stazione Fiera di Roma;
5. per quanto concerne il rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati, le rilevazioni campionarie fornite dal Vettore evidenziano un impatto non trascurabile della violazione (su quattro passeggeri medi in un giorno ferialo per singolo viaggio, due passeggeri sono stati chiamati a corrispondere un sovrapprezzo, comunque denominato, per il viaggio oggetto di reclamo) e, ad ogni modo, una non episodicità della violazione (prot. ART 547/2018 del 22 gennaio 2018);
6. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congruo: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 2.500,00; (ii) aumentare l'importo base di euro 1.000,00 in considerazione delle circostanze sopraelencate;

RITENUTO pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00);

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio, avviato con la delibera n. 117/2017 del 21 settembre 2017, nei confronti di Trenitalia S.p.A., con riferimento alle violazioni degli articoli 9, paragrafo 5, e 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 1.999,99;
2. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Trenitalia S.p.A., dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 70/2014;

3. è irrogata, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 70/2014, nei confronti Trenitalia S.p.A., una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.500,00 (tremilacinquecento /00);
4. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 12/2018";
5. decorso il termine di cui al punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
6. il presente provvedimento è notificato a Trenitalia S.p.A. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 8 febbraio 2018

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi